

Comunicato congiunto

Accordo sull'applicazione dell'art. 33 del Regolamento organico dell'EOC (ROC)

Il Tribunale Federale, in una sentenza del 5 dicembre 2005 concernente un *Call Center*, ha chiarito l'interpretazione dell'art. 329d del Codice delle Obligazioni sulla nozione di salario completo e ha sancito l'obbligo per i datori di lavoro di versare anche durante le vacanze e i periodi di malattia o infortunio un equivalente delle indennità per lavoro notturno o festivo.

Ne consegue che l'attuale art. 33 del ROC, secondo il quale tali indennità non sono riconosciute, appare in netto contrasto con la decisione sopracitata.

Concluse le opportune verifiche giuridiche, volte a confermare l'applicabilità nel settore sanitario e in regime di contratto collettivo, l'EOC ha deciso di integrare senza ulteriori indugi l'interpretazione del Tribunale Federale sulla nozione di salario completo. Durante i periodi di vacanza o assenze per ragioni di salute, ai collaboratori che svolgono regolarmente lavoro notturno o festivo sarà pertanto versato l'importo corrispondente alla media delle indennità percepite nel corso dell'anno. Questa decisione evita ai collaboratori dell'EOC di dover richiedere singolarmente la verifica e il pagamento dell'eventuale diritto.

L'EOC e i sindacati OCST e VPOD hanno recentemente definito l'accordo sull'applicazione dell'art. 33 del ROC, che prevede una retroattività, fissata conformemente alla legge in cinque anni, e le modalità di gestione corrente.

Nel corso dei prossimi mesi, l'EOC procederà al calcolo del dovuto per gli anni dal 2003 al 2007 e al relativo versamento. In futuro, per i conteggi 2008 e anni seguenti, le parti hanno concordato un versamento a conguaglio, che avverrà con lo stipendio del mese di febbraio dell'anno successivo, rispettivamente al termine del rapporto di lavoro.

EOC

OCST

VPOD

Bellinzona-Lugano, 8 maggio 2008